

Appalto pre-commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente
**“SOLUZIONI E SERVIZI DIGITALI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI PERIFERICHE ATTRAVERSO LA CREAZIONE E LA
 VALORIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DEL TURISMO CULTURALE”**

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO
 PERVENUTE ENTRO IL 30.05.2025 ORE 17.00**

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara di appalto in oggetto.

Le richieste di chiarimento sono state classificate per tematica.

1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	In relazione all'oggetto si chiede se la partecipazione alla gara è subordinata al possesso di un particolare CPV Mepa. Il disciplinare e le specifiche tecniche nulla dicono al riguardo.	Qualora l'Operatore Economico intenda per "possesso di un particolare CPV MEPA" l'abilitazione ad un qualche bando MEPA, si chiarisce che la partecipazione di un Operatore Economico alla gara non è condizionata all'abilitazione al MEPA.
2	Si richiede conferma che l'offerta debba essere presentata esclusivamente dal capofila del RTI (mandatario), anche nel caso in cui la costituzione formale del raggruppamento sia in via di completamento.	Le modalità operative di presentazione dell'Offerta tramite piattaforma sono stabilite nell'Allegato 6 - "Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione", come indicato al paragrafo 13 del Disciplinare di gara.
3	Abbiamo registrato la società come mandataria di una futura RTI e abbiamo ottenuto il PIN; adesso, al momento del collegamento, la mandante riceve la comunicazione che dice che il PIN non è abilitato per la gara. Non sappiamo come fare: quale potrebbe essere la soluzione?	Per la risoluzione di problematiche riguardanti la piattaforma di e-procurement AcquistinretePA si invita a contattare il Contact Center ai numeri dedicati. Le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html
4	Si chiede conferma che quanto riportato nel Disciplinare di gara quale ulteriore causa di esclusione e in particolare "È vietata altresì la partecipazione di soggetti diversi con medesimo legale rappresentante" è riferito alla partecipazione da parte di soggetti in concorrenza tra loro.	Il Disciplinare di gara evidenzia che ci sono ampie condizioni e deroghe alla partecipazione di soggetti diversi con medesimo rappresentante. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, due istituti del medesimo ente di ricerca possono partecipare a proposte concorrenti, due dipartimenti della medesima università possono partecipare a proposte concorrenti. Uno stesso dipartimento non può presentare due proposte concorrenti.
5	E' necessario che tutti i partecipanti siano iscritti al portale Acquisti In Rete per partecipare al raggruppamento della mandataria (tramite il PIN fornito dal sistema) o la partecipazione può essere presentata solo dall'azienda mandataria?	Ai sensi del paragrafo 13. del Disciplinare di gara: " <i>Per le modalità di presentazione dell'Offerta si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 6 ("Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione")</i> ".
6	E' necessario inviare le garanzie anche inserendo la domanda di partecipazione nella FASE 1?	Ai fini della presentazione della Domanda di partecipazione, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, come da paragrafo 15 del Disciplinare di gara.
2. SCHEMA DI OFFERTA TECNICA		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA

1	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 4, la tabella riporta alla riga ID Q-G1 la frase <i>Descrivere le funzioni realizzate dalla Soluzione proposta</i> . La stessa tabella riporta alla riga ID Q-G2 la frase <i>Descrivere il Sistema che potrà realizzare la Soluzione, preferibilmente attraverso un modello funzionale di tipo modulare</i> . In entrambi i casi sembra essere richiesta una descrizione funzionale della soluzione. Si chiede di approfondire le indicazioni per la formulazione del contenuto per gli ID Q-G1 e Q-G2.	Si conferma che entrambe le sezioni Q-G1 Q-G2 fanno riferimento a descrizioni funzionali. La sezione Q-G1 sollecita la descrizione delle funzionalità ritenute più rilevanti e caratterizzanti la Soluzione, anche con lo scopo di dare evidenza degli "elementi qualificanti la Soluzione", la cui descrizione è prevista a seguire. La sezione Q-G2 prevede una descrizione funzionale analitica di dettaglio, possibilmente riferita ad una scomposizione modulare del Sistema. Può comprendere aspetti non funzionali di cui il concorrente ritiene utile dare evidenza.
2	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 5, la tabella riporta alla riga ID Q-G2 la frase <i>Descrivere l'implementazione pre-commerciale del Sistema, che si intende sviluppare anche in stadi progressivi, e poi utilizzare per le attività di ricerca sperimentale previste nella Fase II</i> . Si chiede di confermare che la dicitura <i>ricerca sperimentale</i> sia un refuso e che si intenda sviluppo sperimentale. Inoltre, si chiede di confermare che la dicitura <i>Descrivere l'implementazione pre-commerciale del Sistema</i> è intesa come la descrizione del Sistema offerto così come sarà reso disponibile e fruibile al termine della Fase II.	Errata corrige: "ricerca sperimentale" deve leggersi "sviluppo sperimentale"; Si premette che per l'interpretazione del testo si applicano le definizioni 2.1.38 di "Sistema pre-commerciale" e le definizioni degli stadi progressivi di sviluppo del sistema pre-commerciale, definiti in 2.1.40 "Proof of concept", 2.1.41 "Prototipo" e 2.1.42 "MVP". Nella formulazione della proposta tecnica, il concorrente è invitato a fare riferimento alle definizioni sopra menzionate, salvo esplicita diversa indicazione del Concorrente. Ciò premesso, in relazione alla formulazione del quesito, si pone all'attenzione del concorrente che il presente appalto non ha ad oggetto la fornitura di sistemi.
3	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 5, la tabella riporta alla riga ID Q-G3 la frase <i>Descrivere le risorse necessarie all'attuazione del programma di ricerca</i> . Si chiede di chiarire se con il termine risorse si fa riferimento a risorse umane e materiali (es. strumenti e attrezzature). In caso affermativo, si chiede di chiarire se è necessario descrivere le figure professionali necessarie e il loro impegno per ogni attività del programma di ricerca.	Con il termine risorse necessarie si fa riferimento a tutte le risorse che il concorrente prevede di mettere a disposizione e utilizzare per la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo proposto: umane, materiali e immateriali. Il Concorrente sceglie il livello di dettaglio con cui descrivere tali risorse.
4	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pagg. 6-9, è riportata una tabella con il questionario tecnico. Si chiede di confermare che le sezioni identificate con gli ID: Q-C1, Q-C2, Q-C3, Q-C4, Q-I1, Q-I2, Q-I3, Q-Q1, Q-Q2, Q-Q3 in questa tabella debbano essere inseriti, in offerta tecnica, successivamente alle sezioni da Q-G1 a Q-G4.	Si conferma.
5	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 7, la tabella riporta alla riga ID Q-C4 un numero di pagine pari a 0. Si chiede di confermare che non vi è spazio per rispondere alla domanda ID Q-C4.	Ciascuna domanda del questionario tecnico è in corrispondenza con un criterio di aggiudicazione tra quelli in sezione 18 del "Disciplinare di gara". Il motivo per cui non è previsto uno spazio per rispondere al quesito Q-C4 è che il criterio C4 non si applica nella valutazione dell'offerta di fase I. Si applicherà alla valutazione delle offerte relative alla fase II.
6	In riferimento all'Allegato 3_Schema di offerta tecnica, pag. 9, è riportata una tabella con gli impegni di risultato. Si chiede di confermare che la risposta alla domanda identificata con ID Q-AC deve essere inserita in offerta tecnica.	Si conferma che la risposta alla domanda Q-AC è obbligatoria e deve essere inserita in offerta tecnica.
7	ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, §1.1, pag. 3. Si chiede la possibilità di utilizzare una font di dimensione non inferiore a 8 all'interno di tabelle e grafiche.	All'interno delle tabelle e grafiche eccedenti 31 pagine è consentito l'utilizzo di caratteri font dimensione non inferiore a 8 punti

8	ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, §1.1, pag. 3. Si chiede di confermare la possibilità di escludere dal computo totale delle 35 pagine (con grafiche) la sezione dell'offerta tecnica relativa alla "Descrizione generale della soluzione" (composta dai punti Q-G1, Q-G2, Q-G3 e Q-G4). La sezione non è riportata nel paragrafo "§18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del Disciplinare di gara, e di fatto non rappresenta un elemento di valutazione dell'offerta tecnica.	La sezione dell'offerta tecnica denominata "Descrizione generale della soluzione" concorre al computo totale della dimensione della Offerta stessa.
9	ALLEGATO 3 – SCHEMA DI OFFERTA TECNICA, §1.1, pag. 3. Si chiede la possibilità di escludere dal computo totale delle 35 pagine (con grafiche) le due sezioni dell'Offerta Tecnica "dati identificativi del Concorrente" e "dichiarazione relativa al diritto di accesso all'Offerta tecnica".	Le sezioni della Offerta tecnica denominate "dati identificativi del Concorrente" e "dichiarazione relativa al diritto di accesso all'Offerta tecnica" NON concorrono al computo della dimensione della Offerta stessa
10	Si chiede la possibilità di allegare all'offerta tecnica (anche in forma di elenco) le manifestazioni di interesse, raccolte dal RTI partecipante, di centri di ricerca, dipartimenti universitari, enti culturali o destinazioni turistiche (DMO) che intendono collaborare alla fase di progettazione, contribuendo ad esempio alla parte scientifica o all'eventuale sperimentazione sul campo.	E' possibile allegare l'elenco delle manifestazioni di interesse che intendo collaborare. L'elenco non concorre al computo della dimensione dell'Offerta.
11	In riferimento al par. 2.4 del Disciplinare di gara, siamo a chiedere se il questionario tecnico debba essere una sezione ad hoc dell'OT o le risposte ai punti del questionario vadano integrate all'interno della sezione "Descrizione generale della soluzione"? Infatti, se si somma la lunghezza suggerita delle sezioni "Descrizione Generale della Soluzione" e "Questionario Tecnico" si eccede la lunghezza massima indicata (35 con i grafici, 31 solo testo).	La struttura consigliata della Offerta Tecnica prevede entrambe le sezioni "Descrizione generale della soluzione" e "Questionario Tecnico". Si conferma che la dimensione complessiva della Offerta tecnica non deve eccedere 35 pagine, grafici inclusi.
12	In riferimento all'identificatore Q-Q1 della tabella riportata al par. 2.4 del Disciplinare di gara, chiediamo se occorre specificare testualmente eventuali aree di difformità o semplicemente si suggerisce di revisionare l'OT secondo questo criterio?	Si richiede di descrivere in forma testuale le eventuali difformità o di indicare ove si è resa necessaria una interpretazione della specifica da parte del Concorrente, in quanto essa è stata ritenuta non sufficientemente chiara.
13	In merito al par. 18 del Disciplinare di gara, siamo a chiedere il significato del criterio di valutazione C4 "Applicabilità della soluzione in contesti ulteriori rispetto al contesto nazionale rappresentato nelle Specifiche della soluzione e dei servizi di ricerca sviluppo". Si intende che deve poter essere applicato anche fuori dall'Italia?	Questo criterio non è applicato alla valutazione delle offerte di fase I. Sarà applicato alla valutazione delle offerte di fase II
14	In riferimento all'identificatore Q-G3 della tabella riportata al par. 2.3 del Disciplinare di gara, nella colonna "LINEA GUIDA PER LA ELABORAZIONE DELLA OFFERTA TECNICA" viene indicato di descrivere le risorse necessarie all'attuazione del programma di ricerca. Siamo a chiedere cosa si intenda per risorse.	Si intende la tipologia di risorse professionali, di risorse informative, di strumenti e quant'altro necessario per l'attuazione del programma di ricerca proposto dal Concorrente.
3. PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA

1	<p>Con riferimento al Disciplinare di gara art. 7.1. SOGGETTI AMMESSI e all'Allegato 2 "Domanda di partecipazione" si chiede di confermare che, in caso di partecipazione nella forma di RTI NON ANCORA COSTITUITO, sia necessario produrre la domanda di partecipazione stessa da parte di tutti i soggetti coinvolti, corredata ESCLUSIVAMENTE da un impegno a costituire l'RTI in caso di affidamento dell'incarico e che non vada predisposto il contratto in forma libera con data antecedente alla presentazione offerta, citato al suddetto art. 7 per i soggetti GIA' COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATA.</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento. I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
2	<p>In caso di partecipazione da parte di un RTI Costituendo (non ancora costituito) si chiede conferma che sia sufficiente dichiarare solo quanto previsto all'interno dell'All. 2 Domanda Di Partecipazione, oppure è richiesto di produrre apposita ulteriore dichiarazione ai sensi del dpr. 445/2000 contenente l'impegno a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato come mandatario/capogruppo il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e ad uniformarsi alla disciplina disposta dalla normativa con riguardo alle associazioni temporanee.</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento. I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara. Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
3	<p>In relazione all'oggetto si chiede se l'accordo di partenariato necessario al fine di costituire l'offerente in forma plurisoggettiva possa non prevedere la clausola di accettazione del vincolo di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o se, la previsione di tale clausola, sia imprescindibile anche nel caso in cui alcuni partner siano Enti pubblici quali Università.</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto con identità purisoggettiva, l'atto che regola i rapporti tra i soggetti costituenti il raggruppamento deve contenere gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara, compreso il vincolo di responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. I soggetti costituenti il raggruppamento possono disciplinare ulteriormente i rapporti tra loro, fermi restando gli impegni nei confronti della stazione appaltante.</p>

4	<p>Il bando richiede che una costituenda rete di imprese presenti il mandato collettivo speciale per essere ammissibile alla valutazione.</p> <p>La domanda di partecipazione funge da mandato collettivo speciale, qualora adeguatamente compilata e sottoscritta da tutti le mandanti e dalla mandataria?</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.</p> <p>I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
5	<p>È prevista la partecipazione tramite un RTI che verrà formalmente costituito a breve. A tal proposito, si chiede conferma che, ai fini della partecipazione, sia sufficiente predisporre l'atto costitutivo in forma libera con i dati richiesti a pagina 11 del Disciplinare di Gara.</p> <p>Inoltre, si richiede se tale atto possa essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti con firma digitale, oppure se è necessario procedere con una scrittura privata autenticata.</p>	<p>L'atto impegno in forma libera deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
6	<p>Nella tabella riportante le "PARTI DELLA FORNITURA**", si chiede cortesemente di chiarire se: debba essere indicato il tipo di attività/fornitura che ciascun componente del RTI si impegna a realizzare, oppure</p> <p>nel caso di fornitura indivisibile, debba essere invece indicata la percentuale di esecuzione della prestazione da parte di ciascun partecipante al RTI.</p>	<p>Nella tabella "Parti della fornitura" va indicato il tipo di attività/fornitura che ciascun componente del RTI si impegna a realizzare o in alternativa la percentuale di esecuzione in caso di servizio/forniture indivisibili.</p>
7	<p>Si chiede conferma che, ai fini della validità dell'accordo tra i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:</p> <p>sia sufficiente la sottoscrizione del contratto da parte dei legali rappresentanti mediante firma digitale qualificata;</p> <p>non sia necessaria la firma autenticata da un pubblico ufficiale, salvo i casi di soggetti stranieri extra-UE non regolarmente soggiornanti in Italia;</p> <p>non sia necessaria la presentazione del documento di identità dei legali rappresentanti qualora venga utilizzata la firma digitale.</p>	<p>Si conferma.</p>

8	<p>Si chiede di confermare che, in caso di RTI Costituendo, la domanda di partecipazione deve essere unica e firmata da tutti gli Operatori Economici del RTI e riportare nella tabella di cui alla lettera d) i dati identificativi dei soggetti rilevanti di tutte le società del costituendo RTI.</p>	<p>In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito la domanda di partecipazione è unica e deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici che costituiranno il raggruppamento. Inoltre, è richiesto di compilare la tabella di cui alla lettera d) inserendo i dati richiesti con riferimento a ciascun soggetto che costituirà il RTI per tutti quei soggetti elencati alla nota 1 della Domanda di partecipazione o indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.</p>
9	<p>In caso di forma associata (RTI costituenda nella fattispecie), sarà prodotto un documento da sottoscrivere? E, nel caso, sarà necessario che il documento sia sottoscritto da tutti i partecipanti alla costituenda RTI?</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della offerta non è sufficiente l'impegno manifestato con la domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento. I soggetti devono comunque dimostrare l'esistenza di un atto di impegno a costituire il raggruppamento. Questo atto di impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve avere data certa (ad esempio attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto con identità plurisoggettiva). L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara. Non sarà necessario allegare l'atto di impegno alla domanda di partecipazione. Il raggruppamento costituendo esibirà l'atto di impegno su richiesta della Stazione appaltante.</p>
10	<p>In caso di forma associata (RTI costituenda nella fattispecie), può la mandataria compilare autonomamente la proposta su MEPA, senza il coinvolgimento di compilatori appartenenti alle società mandanti?</p>	<p>La presente procedura è una gara che si svolge con lo strumento Application Service Provider (ASP) del sistema di e-procurement AcquistiRetePA. Ai sensi del paragrafo 13. del Disciplinare di gara: "Il concorrente che intenda partecipare in forma associata ... in sede di presentazione dell'Offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera .. un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta". Si rammenta che ai sensi del citato paragrafo 13. del Disciplinare: "Per le modalità di presentazione dell'Offerta si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 6 ("Regole del Sistema E-Procurement della Pubblica Amministrazione")".</p>

11	<p>A pagina 11 del disciplinare si cita testualmente: "In ragione della massima apertura consentita dal presente Disciplinare relativamente alle modalità di costituzione dell'offerente in forma plurisoggettiva, che consentono di addivenire a ciò senza un ineluttabile aggravio di costi per gli operatori, per la partecipazione alla procedura nella suddetta forma è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente la presentazione dell'Offerta."</p> <p>Se si stipula il contratto in forma libera:</p> <p>La domanda di partecipazione non sembra prevedere una partecipazione in questa forma, ovvero le scelte ammesse (Impresa singola, RTI costituita, RTI da costituire....) non sembrano includere in contratto in forma libera; quale opzione occorre scegliere in questo caso?</p>	<p>Il concorrente nella domanda di partecipazione dichiara la forma con cui intende partecipare alla presente gara di appalto pre-commerciale.</p> <p>In caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto con identità plurisoggettiva il soggetto deve indicare la forma prescelta.</p> <p>Si precisa altresì che nel caso in cui alla data di presentazione della offerta il soggetto con identità plurisoggettiva non sia ancora costituito i soggetti che andranno a costituire il raggruppamento o consorzio o rete imprese o altro devono dimostrare l'esistenza di un atto di impegno in forma libera. Questo atto impegno deve essere sottoscritto prima di presentare l'offerta da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto con identità plurisoggettiva e deve avere data certa (ad esempio tramite una marca temporale o attraverso un invio tramite una PEC tra i soggetti che andranno a costituire il soggetto). Questo atto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell'aggiudicazione della fase.</p> <p>L'atto di impegno deve contenere e disciplinare gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p>
12	<p>Sempre nel caso di contratto in forma libera, tutti i partecipanti devono firmare i documenti di gara, oppure, visto che uno dei punti previsti dal contratto è il mandato con rappresentanza, può firmare solo l'azienda mandataria?</p>	<p>In caso di soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto.</p>
13	<p>Quando si dice (sempre pagina 11): "Dovranno, inoltre, essere presenti i seguenti contenuti: il mandato collettivo speciale ed esclusivo, con rappresentanza, anche processuale, dei raggruppati nei confronti di uno di essi, detto mandatario" si intende che è sufficiente una articolo all'interno del contratto (per cui in forma libera) oppure il mandato è comunque un atto separato stipulato con firme autenticate?</p>	<p>L'atto di impegno deve contenere e regoalre tutti gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p>
14	<p>Nel caso di valutazione positiva del progetto e di aggiudicazione, verrà poi richiesta la costituzione di una RTI formale oppure sarà sufficiente il contratto già stipulato?</p>	<p>Preliminarmente alla presentazione dell'offerta è richiesto che in caso di partecipazione in forma associata i soggetti si vincolino in base ad un atto di impegno che deve contenere e regolare tutti gli aspetti richiesti dal Disciplinare di gara.</p> <p>A seguito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà esibire il documento che attesti l'effettiva e formale costituzione del soggetto con identità plurisoggettiva, secondo la modalità di associazione dichiarata nella domanda di partecipazione.</p>
15	<p>Se inseriamo la pratica come RTI costituendo, è necessario sucessivamente attivare un conto corrente bancario dedicato per i pagamenti commesse pubbliche?</p>	<p>Le pratiche relative alla gestione dei flussi finanziarie sono trattate sucessivamente all'aggiudicazione dell'appalto.</p>
4. PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	<p>Con riferimento all'importo contrattuale, si chiede conferma che, qualora nella RTI che partecipa sia presente un Ente Pubblico, venga in ogni caso corrisposta l'iva riferita all'importo riconosciuto.</p>	<p>In fase di presentazione di offerta tutti gli importi si intendono esenti da IVA.</p> <p>In fase di liquidazione dell'importo contrattuale la Stazione appaltante applicherà il regime IVA previsto per la situazione specifica.</p>

2	Le Università e i Centri di ricerca come possono accedere al sistema per partecipare come fornitori? E' necessario creare delle nuove utenze non come beneficiari bensì come fornitori di servizi?	Il soggetto che intende partecipare in forma singola o in qualità di Mandataria di un raggruppamento deve registrarsi al sistema di e-procurement AcquistinretePA come operatore economico, se non fosse già precedentemente registrato. La registrazione è personale e consente di operare come operatore economico offerente.
3	Per Università ed enti di ricerca pubblici c'è l'obbligo di fare una fideiussione o la fideiussione è a carico della mandataria?	Ai sensi del paragrafo 15 del Disciplinare di gara: " <i>ai fini della presentazione della Domanda di partecipazione, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria</i> ".
4	Per Università ed enti di ricerca pubblici è necessario compilare e sottomettere i documenti inerenti il bilancio?	Come indicato al paragrafo 9. del Disciplinare di gara, il concorrente deve sottomettere i dati e le informazioni utili ai fini della comprova dei requisiti di ordine speciale (ad esempio il bilancio) qualora essi non siano presenti nel FVOE o non siano in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca nel ruolo di soggetto vigilante.
5	Il progetto che sarà presentato prevede la partecipazione di comunità e territori, rappresentati da ETS e enti pubblici locali. Possono essere inseriti ufficialmente nel progetto, anche se non saranno parte della RTI? E' possibile inserire lettere di impegno sottoscritte dai vari enti pubblici e del Terzo Settore?	Il raggruppamento può essere costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. L'offerta tecnica conterrà, se il concorrente lo riterrà utile, indicazione di comunità e territori coinvolti nel progetto di ricerca ed eventualmente i riferimenti ad accordi e lettere di impegno con le "comunità ed i territori".
6	Si richiede un chiarimento in merito alla figura del soggetto pilota, identificato in una Pubblica Amministrazione locale. In particolare, si chiede di sapere se: - il soggetto pilota debba far parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI); - sia richiesta una dichiarazione formale che attesti tale partecipazione o il coinvolgimento del soggetto pilota all'interno del progetto.	Il raggruppamento è costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto applicabile, prestazioni di lavori, servizi o forniture. E' facoltà del concorrente includere nel Raggruppamento operatori economici che rappresentano la domanda potenziale dei nuovi servizi oggetto del programma di ricerca e che si rendono disponibili a svolgere il ruolo di utente pilota o che mettono a disposizione le risorse di un territorio per le attività di sviluppo sperimentale.
5. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Si segnala che sul Portale Anac, nel tentativo di procedere al pagamento del contributo, esce il seguente messaggio "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." Si chiede pertanto di indicarci come procedere diversamente al pagamento.	Qualora persistesse la difficoltà ad eseguire il pagamento del contributo ANAC, saranno date le indicazioni per effettuare il pagamento anche successivamente al termine per la presentazione delle offerte.
2	Sul sito ANAC è indicato che il codice CIG è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. Non riusciamo pertanto a scaricare il bollettino Pago PA per il pagamento dei 220€. E' corretto? Va pagato prima della FASE I?	Qualora persistesse la difficoltà ad eseguire il pagamento del contributo ANAC, saranno date le indicazioni per effettuare il pagamento anche successivamente al termine per la presentazione delle offerte.
8. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE		

N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, al fine della comprova dei requisiti, si chiede se sono considerati validi ai fini della comprova, i contratti "intercompany", ovvero contratti eseguiti da una società italiana (che intende partecipare alla gara) nei confronti di una società estera (cliente), la quale è appartenente al medesimo gruppo societario.	La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, in caso di società di capitali "mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa". Ne consegue che, nel caso di società di capitali, ai fini della dimostrazione del requisito rileva l'annotazione nei documenti contabili dell'attività espletata nei confronti di qualunque soggetto terzo quale prestazione di servizio.
2	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, si chiede se sono considerati validi ai fini delle prove, contratti relativi ad attività di ricerca finanziate con fondi europei.	La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara e ai fini della dimostrazione del requisito possono essere considerati anche i contratti relativi ad attività di ricerca e sviluppo finanziate con fondi europei ed effettivamente realizzate negli anni 2022,2023 e 2024.
3	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, ai fini della comprova, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da parte di un soggetto terzo revisore contabile, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, dalla quale si evincano anche gli importi fatturati riferiti a ciascuno dei tre esercizi precedenti approvati alla data di pubblicazione della procedura di gara, sia per committenti privati che pubblici.	La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, astrattamente si ritiene che possa essere presentata una Relazione rilasciata da un Revisore Legale (soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010) che faccia espresso richiamo al D.P.R. n. 445/2000, attestante la misura (importo) delle spese di ricerca e sviluppo in capo all'Operatore economico secondo le modalità di calcolo esposte nel Disciplinare di gara. In ogni caso, resta salva la possibilità per la Stazione appaltante di richiedere, in qualsiasi fase di gara, ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico.
4	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, ai fini della comprova, si chiede di confermare che la comprova possa essere fornita anche mediante dichiarazione ai sensi del dpr. 445/2000 del concorrente stesso contenente l'oggetto del contratto, il CIG e il relativo importo, il nominativo del contraente e la data di stipula del contratto stesso.	Per la comprova del requisito si richiede la documentazione relativa ad attività effettivamente realizzate e non soltanto commissionate.
5	Con riferimento a quanto indicato nel disciplinare al requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al Paragrafo 9.1, ai fini della dimostrazione dei requisiti, si chiede di confermare la possibilità di considerare, oltre ai contratti regolarmente ultimati con buon esito nel periodo di riferimento, anche i contratti non totalmente ultimati limitatamente alla parte di essi regolarmente espletata durante tale periodo.	Per la dimostrazione dei requisiti rilevano i progetti, o comunque le attività svolte nel corso degli ultimi tre esercizi 2022-2023-2024. La comprova dello svolgimento delle attività può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara.
6	Si chiede di confermare che il requisito previsto dal bando "di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione [...], uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000" si intende rispettato nel caso in cui i progetti di ricerca hanno data di concessione nei tre esercizi precedenti a quello di pubblicazione del Bando di gara.	Come specificato dal paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara, rilevano solo i progetti (e le attività) di ricerca e sviluppo svolti negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del Bando di gara (2022, 2023 e 2024). Ciò indipendentemente dalla "data di concessione". La comprova dei requisiti può essere fornita mediante uno dei documenti indicati al citato paragrafo 9.1.

7	<p>Documentazione relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Si chiede se tali documenti debbano essere inseriti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ciascun partner, oppure se è possibile trasmetterli tramite PEC. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ogni soggetto partner deve predisporre un proprio fascicolo FVOE? · Oppure è sufficiente che il fascicolo FVOE sia predisposto dal solo capofila per l'intero raggruppamento? 	<p>Come indicato al paragrafo 9. del Disciplinare di gara, il concorrente deve sottomettere i dati e le informazioni utili ai fini della comprova dei requisiti di ordine speciale (ad esempio il bilancio) qualora essi non siano già presenti nel FVOE o non siano in possesso della Stazione appaltante o del Ministero dell'Università e della Ricerca nel ruolo di soggetto vigilante (es. in caso di Università o Enti pubblici di Ricerca) e non possano essere acquisiti d'ufficio da queste.</p> <p>Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è riconducibile al singolo soggetto, pertanto i documenti devono essere inseriti nel FVOE da ciascun soggetto.</p>
8	<p>Con riferimento al requisito di cui al punto 9.1 del disciplinare, che chiede di dimostrare "un fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad € 200.000 IVA esclusa.", si chiede conferma di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora l'OE abbia aperto l'attività a dicembre 2022, e abbia depositato un bilancio unificato del 2023 comprendente anche il 2022, se in tal caso l'OE possa comprovare il requisito solo con riferimenti agli esercizi 2023 e 2024. • in caso di risposta negativa al precedente quesito si chiede di confermare che se un'impresa che ha iniziato l'attività da meno di tre anni e precisamente nel dicembre 2022, possa comprovare il fatturato per gli esercizi 2023 e 2024 come da requisito richiesto, mentre per il solo mese di attività ricadente nel 2022 (dicembre 2022), si possa ritenere soddisfatto il requisito, qualora il fatturato maturato dal concorrente in tale annualità sia stato pari ad almeno un dodicesimo del fatturato annuo richiesto (cioè > di € 16.667). 	<p>Come indicato al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti sono riferiti al periodo di attività effettivamente svolto e la comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti elencati al citato paragrafo del Disciplinare. Ne consegue che in caso di società di capitali la comprova può essere fornita "mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa" per il periodo di attività effettivamente svolto.</p>
9	<p>Con riferimento al requisito di cui al punto 9.1 del disciplinare, che chiede di dimostrare "di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara, uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA esclusa", si chiede conferma che si possono ritenere analoghi progetti di integrazione, raccolta ed analisi dati per industria 4.0 e 5.0, considerando che per consolidata giurisprudenza i concetti di "servizio analogo" e di "fornitura analoga" vanno intesi "non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale: il concetto di analogia tra prestazioni – eseguita e da eseguire – si concretizza nell'apprezzamento degli elementi simili che le caratterizzano e non nella verifica di identità delle stesse, poiché ciò comporterebbe una restrizione della platea dei potenziali concorrenti non conforme al principio di proporzionalità.</p>	<p>La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara. Ai fini della dimostrazione del requisito rilevano solo i progetti (e le attività) di ricerca e sviluppo svolti negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del Bando di gara (2022, 2023 e 2024). La Stazione appaltante adotta la definizione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione stabilite dall'OCSE nel Manuale di Frascati e nel Manuale di Oslo e le applica per la valutazione dell'analogia di forniture e servizi.</p>

10	Con riferimento al requisito di cui al punto 9.1 del disciplinare, che chiede di dimostrare "di aver avuto un fatturato specifico per servizi di sviluppo di piattaforme digitali, riferito a ciascuno dei tre esercizi precedenti approvati alla data di pubblicazione della presente procedura non inferiore ad € 200.000 IVA esclusa" si chiede conferma che si possano ritenere analoghi progetti di industria 4.0 e 5.0 , in quanto viene usata CMD che è una piattaforma digitale completamente proprietaria che si personalizza e configura di volta in volta per aziende diverse in base alle macchine da integrare ed analizzare.	La comprova del requisito può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara. Ai fini della dimostrazione del requisito rileva un fatturato specifico per attività di sviluppo di piattaforme digitali, riconducibili ai "servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Inernet e supporto" - CPV 72000000-5.
11	Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al par. 9.1 lett. a) del disciplinare, si chiede di confermare che nel computo degli ultimi 3 esercizi è possibile considerare l'esercizio 2024 il cui bilancio, alla data di pubblicazione del bando, non risulta ancora approvato.	Si conferma. La lettera a) del paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara: " <i>L'operatore economico dovrà dimostrare: a) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara, uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA esclusa</i> ". Si intende la somma dei tre esercizi.
9. SUBAPPALTO		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Si chiede di chiarire se, vista l'impossibilità di attivare forme di subappalto, eventuali professionisti esterni possono essere considerati nella compagine di progetto e, nel caso, se vanno dichiarati in sede di proposta.	Il soggetto con identità plurisoggettiva è costituito da «operatori economici». E' operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Il professionista esterno può far parte della compagine di progetto e quindi del soggetto con identità plurisoggettiva e pertanto indicato in sede di domanda di partecipazione.
2	Si chiede conferma, nell'ambito del coinvolgimento di un Dipartimento Universitario nel progetto, di poter utilizzare lo strumento del contratto di servizi di ricerca conto terzi, con formale impegno alla stipula in caso di aggiudicazione.	Non si conferma. Il coinvolgimento del dipartimento così come proposto sembrerebbe integrare un subappalto, vietato dalla lex specialis di gara.
10. COSTI AMMISSIBILI E RENDICONTABILI		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA
1	Si chiede di chiarire le modalità di rendicontazione dei costi che sarà richiesta da progetto e, in particolare, in caso di richiesta di fornitura dei timesheet delle persone coinvolte, se potranno essere inseriti anche i timesheet di eventuali amministratori non dipendenti (p.e. l'amministratore unico di una società).	Questa iniziativa non è soggetta a rendicontazione analitica di costi e risorse utilizzate, in quanto si tratta non si tratta di un finanziamento alla ricerca bensì di una gara appalto.
2	Posso rendicontare il personale dipendente dell'OE? Se sì come quale documento devo utilizzare per il rendiconto (Busta paga, Timesheet, LUL, ordine di servizio)?	Questa iniziativa non è soggetta a rendicontazione analitica delle risorse, in quanto si tratta non si tratta di un finanziamento alla ricerca bensì di una gara appalto.
11. SPECIFICHE DELLA SOLUZIONE		
N.	RICHIESTA DI CHIARIMENTO	RISPOSTA

1	<p>Nella definizione dell'idea progettuale, l'innovazione richiesta deve essere intesa come innovazione rispetto al contesto di riferimento specifico (es. territorio, target), oppure deve trattarsi di un'innovazione assoluta o per definizione? In quest'ultimo caso, quali sono i criteri adottati per stabilire se una soluzione può essere considerata innovativa?</p>	<p>Si applica la definizione di innovazione di cui al punto 2.1.32 del documento "Specifiche della soluzione e del programma di ricerca e sviluppo". In riferimento alla nomenclatura utilizzata nel Manuale di Oslo, si attende un livello di innovazione "nuova per il mercato di riferimento". Il mercato di riferimento è individuato alla sezione 3 del documento "Specifiche della soluzione e del programma di ricerca e sviluppo"</p>
---	---	---